



REGOLAMENTO COMUNALE per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Allegato alla Deliberazione di C.C. n. 18 del 15/02/2002

Modificato con:

| | |
|--|---|
| Delibera di C.C. n. 13 del 01/03/2003 | <i>(integrazione art. 16)</i> |
| Delibera di C.C. n. 10 del 03/03/2004 | <i>(art.17 aggiunta punto e) 24 sostituito 25 sostituito)</i> |
| Delibera di C.C. n. 7 del 25/02/2005 | <i>(art.10 modificato) 11 modificato 18 modificato)</i> |
| Delibera di C.C. n. 23 del 23/03/2009 | <i>(art.3 integrato 31 integrato)</i> |
| Delibera di C.C. n. 18 del 30/04/2010 | <i>(art. 3 c.1 modificato 3-bis aggiunto)</i> |
| Delibera di C.C. n. 3 del 31/03/2011 | <i>(modificati art. 1-2-3-16-33 Abrogato art.3 bis)</i> |

INDICE

| | |
|---------|---|
| ART. 1 | OGGETTO DEL REGOLAMENTO |
| ART. 2 | SOPRESSIONE DELLA TASSA |
| ART. 3 | ISTITUZIONE DELLA TARIFFA |
| ART. 4 | MODALITA' DI CALCOLO DELLA TARIFFA |
| ART. 5 | ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO |
| ART. 6 | LOCALI IMPONIBILI E LORO PERTINENZE |
| ART. 7 | AREE IMPONIBILI |
| ART. 8 | AREE IMPONIBILI PARTICOLARI |
| ART. 9 | SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TARIFFA |
| ART. 10 | LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE |
| ART. 11 | AREE ESCLUSE |
| ART. 12 | AREE NON TENUTE AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA |
| ART. 13 | NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI – NUCLEO FAMILIARE |
| ART. 14 | INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE |
| ART. 15 | DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE |
| ART. 16 | SUPERFICIE UTILE |
| ART. 17 | ESENZIONI |
| ART. 18 | RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI |
| ART. 19 | CONGUAGLI |
| ART. 20 | OBBLIGAZIONE TARIFFARIA |
| ART. 21 | INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO |
| ART. 22 | DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE |
| ART. 23 | DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE |
| ART. 24 | ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA' |
| ART. 25 | RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO |
| ART. 26 | ACCERTAMENTI |
| ART. 27 | MANIFESTAZIONI ED EVENTI |
| ART. 28 | ATTIVITA' ED OCCUPAZIONI PROVVISORIE – TARIFFA GIORNALIERA |
| ART. 29 | APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO |
| ART. 30 | DELIBERAZIONE DELLA TARIFFA |
| ART. 31 | RISCOSSIONE |
| ART. 32 | RIMBORSI |
| ART. 33 | PENALITA' |
| ART. 34 | DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
| ART. 35 | RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE |
| ART. 36 | ABROGAZIONI |
| ART. 37 | DECORRENZA E VALIDITA' |

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina consta delle condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per l'applicazione della tariffa nonché le connesse misure di regolarizzazione per i casi di inadempienza.

ART. 2 - Soppressione della tariffa igiene ambientale (TIA 1)

1. Dall'anno 2011 viene soppressa la tariffa di igiene ambientale (TIA 1) che regolava il pagamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22.

ART. 3 - Istituzione della tariffa integrata ambientale (TIA 2)

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di CASALEONE, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'anno 2011 è istituita la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del D. Lgs 152/2006. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa, ai sensi dell'art. 238, comma 11, e art. 264, comma 1, lett. i), dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, nonché dell'art. 5, comma 2-quater, del D.L. n. 208/2008, convertito in Legge n. 13/2009, continuano ad applicarsi le disposizioni legislative e regolamentari vigenti di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e D.P.R. n. 158/1999 in quanto compatibili.

2. La tariffa viene approvata dal Comune su proposta dell'Ente Gestore, sulla base del piano finanziario da esso predisposto.

3. Il Comune, in sede di approvazione della tariffa, può deliberare agevolazioni e/o riduzioni a favore di alcune categorie di utenze non domestiche e/o domestiche che si trovano in particolari condizioni disagiate, anche reddituali, indicando le modalità per accedere a tali benefici.

ART. 4 - Modalità di calcolo della tariffa

1. I criteri di calcolo della tariffa sono differenziati a seconda che si tratti di utenze domestiche e non domestiche.

2. Il Gestore, su indicazione del Comune, ripartisce tra le due categorie di utenza l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri ispirati a ragionevolezza.

3. Stabilito, ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.P.R. 158/1999, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa e l'ammontare dovuto a titolo di quota variabile, vengono attribuite alle varie categorie di utenza domestica e non domestica le quote di competenza e vengono differenziate così come disposto dall'allegato n. 1 al decreto.

4. La parte fissa della tariffa viene distribuita fra le tipologie di utenza sulla base dei costi direttamente riferibili alle stesse. Nel caso in cui non siano riferibili in modo specifico, i costi verranno imputati in base a criteri e percentuali statistiche razionali.

5. La quota fissa della tariffa verrà poi rettificata applicando i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 e con le modalità previste al punto 4.1 e 4.3 dell'allegato n. 1 al decreto stesso.

6. La parte variabile della tariffa viene distribuita in misura percentuale fra le utenze domestiche e non, secondo la quantità/peso di rifiuto conferito. Tali quantità, se non sono disponibili strumenti certi di misurazione, saranno determinate in via presuntiva in base a statistiche di produzione di rifiuto, elaborate annualmente dall'Ufficio competente dell'Ente Gestore.

7. La quota variabile, così quantificata per tipologia di utenza, verrà rettificata dai coefficienti di adattamento, secondo le procedure indicate nei punti 4.2 e 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

ART. 5 - Zone di effettuazione del servizio

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto su tutto il territorio comunale.

2. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di igiene pubblica, relativamente alla frequenza della raccolta, l'utente avrà diritto a proporzionale rimborso per il periodo di carenza servizio. L'utente dovrà a tal fine presentare una formale e motivata richiesta al Gestore del servizio e per conoscenza al Comune, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio stesso.

ART. 6 - Locali imponibili e loro pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione della tariffa, si considerano locali imponibili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o comunque chiudibili verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso, sia principali che pertinenziali.

ART. 7 - Aree imponibili

1. Sono computate nella superficie soggetta a tariffa le aree scoperte ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani civili o ad essi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tariffa.

2. Pertanto, si considerano soggette a tariffa, le aree (cortive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi oggettivamente in rapporto funzionale con questo, sono destinate in modo non occasionale al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

3. Pertanto, sono considerate aree imponibili, a titolo esemplificativo:

- a) le aree, pubbliche o private, adibite anche in via non continuativa a campeggio, manifestazioni ludiche, feste popolari, fiere, stands;
- b) le aree adibite a distributori di carburante di qualsiasi tipo e natura;
- c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc);
- d) le aree scoperte, pubbliche o private, direttamente destinate al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc);
- e) le aree scoperte, pubbliche o private, direttamente destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;

- f) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
 - g) le aree scoperte utilizzate per l'attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per quelle destinate esclusivamente all'attività sportiva, il cui accesso e la cui utilizzazione sono normalmente riservati ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producano rifiuti solidi urbani o assimilati;
 - h) le aree dove si producono rifiuti derivanti da attività produttive, compresi nell'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati per qualità e quantità così come previsto dai regolamenti consortili per la gestione sia del servizio di raccolta sia degli eco-centri.
4. Le aree scoperte ad uso produttivo sono soggette a tariffa ridotta del 50% nel caso siano accessorie e/o pertinenze delle aree principali.

ART. 8 - Aree imponibili particolari

1. L'applicazione della tariffa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie:

- a) delle aree non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- b) delle aree in cui insite impianto di lavaggio degli automezzi;
- c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;

Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria. Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

2. L'applicazione della tariffa in capo a soggetti passivi che:

- a) gestiscono attrazioni ludiche, giostre, parchi di divertimento, viene commisurata alla superficie di ingombro della struttura;
- b) occupano aree pubbliche con carovane, tende e campeggi, dietro regolare richiesta di insediamento temporaneo, viene commisurata alla superficie d'ingombro della struttura, aumentata nel suo perimetro di 2 metri per lato;
- c) occupano aree pubbliche per feste, manifestazioni, stands, in occasione di feste, sagre popolari o altre attività, viene commisurata alla superficie della struttura se coperta o dell'ingombro se all'aperto.

ART. 9 - Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, in cui si producono rifiuti urbani e assimilati.

2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra conviventi o componenti il nucleo familiare, e comunque fra chi usa in comune i locali e le aree stesse.

3. La tariffa è applicata anche nei confronti di coloro che, pur essendo proprietari di aree comuni del condominio, le occupano o detengono in via esclusiva.

4. Nei casi di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso

comune, fermi restando gli obblighi derivanti dal servizio nei confronti dei singoli occupanti o detentori di locali ed aree in uso esclusivo.

5. Per le utenze che insistono nel territorio di più comuni o in zone di confine, la tariffa verrà riscossa interamente ed in via esclusiva dal Comune autorizzato a svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti.

6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente o comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tariffa è dovuta dal proprietario in proporzione al numero delle persone occupanti durante il periodo di tassazione o del tipo di attività svolta nei locali.

7. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, l'importo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 10 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tariffa è dovuta per la sola quota fissa se i locali e le aree non vengono utilizzati, purchè risultino predisposti all'uso.

2. I locali e le aree si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, di allacciamento ai servizi di rete, di impianti, di attrezzature e comunque quando risulti iniziata un'attività nei locali o aree medesime.

3. Tali condizioni devono essere dichiarate dal contribuente nella denuncia originaria integrativa o di variazione.

4. In caso di locali non utilizzati da utenze domestiche, verrà conteggiato come riferimento il nucleo familiare pari ad una persona.

5. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, l'attività di riferimento sarà l'ultima svolta nella superficie, anche se cessata.

ART. 11 - Aree Escluse

1. Non sono soggetti al pagamento di alcuna quota della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura quali:

- a) i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta o di accesso e simili;
- b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- c) le cantine, soffitte, legnaie, sottotetti, ripostigli e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,5 metri;
- d) le aree comuni del condominio di cui all'art. 117 del codice civile purchè non in uso esclusivo di alcuno.

2. Non sono, altresì, soggetti ad alcuna quota della tariffa:

- a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, senza alcun allacciamento ai servizi di rete. Nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che risultino anch'esse inutilizzate;
- b) i locali destinati ad usi diversi da abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti o chiusi, senza alcun allacciamento ai servizi di rete ;

- c) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati, che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
3. Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) comportano la non assoggettabilità alla tariffa, a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili da idonea documentazione, quale, ad esempio: la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa da organi competenti; la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o dell'autorizzazione; altri atti che impediscano l'esercizio di attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per la destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Non sono, pertanto, soggette alla tariffa:
- le superfici degli insediamenti industriali che producono rifiuti speciali pericolosi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa, le superfici degli insediamenti industriali adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
 - le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali o commerciali o di servizi sulle quali si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani, ai sensi del regolamento e delle disposizioni vigenti in materia;
 - le porzioni di superficie dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. Invece, sono assoggettabili alla tariffa, le superfici delle abitazioni, degli altri locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa, nell'ambito delle predette strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa;
 - le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali di cui all'art. 7 c.4 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
6. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al precedente comma, devono presentare al gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal regolamento a quelli urbani. Detta dichiarazione deve, altresì, contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

7. Sono esclusi dal pagamento della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti ed ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 12 - Aree non tenute al pagamento della tariffa

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa le aree scoperte adibite a verde, in vista del particolare uso cui sono destinate.

ART. 13 - Numero di persone occupanti i locali - Nucleo familiare

1. Per nucleo familiare viene inteso sia il nucleo di diritto riferito al cosiddetto "stato di famiglia anagrafico" che il nucleo familiare di fatto, ivi comprese le eventuali convivenze. Devono essere quindi denunciati tutti i soggetti che in qualità di residenti, domiciliati o conviventi occupano abitualmente la superficie dichiarata.
2. Il nucleo familiare deve essere denunciato in sede di dichiarazione d'inizio occupazione. Devono quindi essere dichiarate eventuali modifiche. In caso di mancata denuncia, le variazioni anagrafiche (nati, morti) verranno comunque effettuate d'ufficio in sede di accertamento. Tali variazioni saranno imputate secondo il maggior peso riferito al periodo di emissione delle bollette.
3. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia.
4. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Gestore, presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione.
5. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima del 1 gennaio non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo d'integrazione della denuncia. A tal fine viene assegnato il termine del 30 giugno dell'anno di riferimento.
6. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, che entro tale data non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 1 (uno) e fatte salve le verifiche d'ufficio.
7. La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti. In caso contrario, la variazione in diminuzione comporta l'adeguamento della tariffa dal giorno in cui viene comunicata.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, essi sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. Tale vincolo, se si tratta di non residenti, ricade sugli occupanti o domiciliati; se sono residenti sulla base dello stato di famiglia dichiarato all'anagrafe.

ART. 14 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione.

1. La tariffa è commisurata all'anno solare e viene incassata con l'emissione di due bollette a carattere semestrale. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tariffaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno in cui l'utente occupa i locali o le aree. Nel caso d'inizio in corso d'anno, la tariffa viene commisurata al periodo con approssimazione ai mesi arrotondati secondo le comuni regole.

3. In caso di trasferimento del nucleo familiare all'interno dello stesso Comune, la tariffa verrà applicata per il primo semestre in riferimento all'occupazione cessata e per il secondo in riferimento ai nuovi locali.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, da diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal giorno in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa è stata pagata dall'utente subentrante.
6. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tariffa esplica effetti dal giorno di presentazione della denuncia stessa, salvo che il rilievo sia stato effettuato d'Ufficio.
7. In caso di verifica d'Ufficio e ritardo nell'invio della denuncia richiesta, si provvederà all'emissione della bolletta prendendo a riferimento il nucleo familiare anagrafico e la superficie accertata.

ART. 15 - Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, presentano al Gestore, tramite l'Ufficio Tributi del Comune, **denuncia unica**¹ dei locali ed aree entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione. La denuncia dev'essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Gestore e messi gratuitamente a disposizione degli interessati, oppure a mezzo autocertificazione, la quale comunque deve contenere tutte le notizie necessarie al fine della determinazione delle competenze.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:
 - a) l'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che la presenta;
 - b) il codice fiscale;
 - c) i dati anagrafici degli occupanti l'alloggio. Se non residenti nel Comune devono essere integrati dalla residenza dei singoli soggetti;
 - d) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data d'inizio dell'occupazione o conduzione;
 - e) il recapito cui inviare dei documenti, se diverso da quello di ubicazione dei locali denunciati;
 - f) se i locali sono di proprietà, locati o in affitto, precisando in quest'ultimo caso i dati identificativi del proprietario.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:

¹ Come denuncia unica s'intende che i conduttori o gli occupanti devono indicare sullo stesso modulo tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse indicando i nominati degli eventuali componenti il nucleo familiare e/o conviventi e/o conduttori.

- a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni), con la precisa denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT o specifica del tipo di attività svolta, sede principale;
 - c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data d'inizio dell'occupazione o conduzione.
5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
6. All'atto della presentazione vengono apposti data e numero di protocollo. Nel caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento, stampigliata in automatico.
7. La cessazione dell'uso dei locali ed aree dev'essere denunciata al Gestore, tramite il Comune, su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.
8. E' fatto obbligo ai servizi demografici di effettuare una comunicazione trimestrale al Gestore delle variazioni intervenute e relative a nascita, decessi, variazioni di residenza e domicilio, etc..
9. E' fatto obbligo agli uffici del commercio del comune, di comunicare a cadenza trimestrale, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione al Gestore.

ART. 16 - Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq, a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie: per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile; e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse, con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.
4. Le superfici delle utenze non domestiche sono così commisurate:
- a. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, industriali o artigianali, in cui si producono esclusivamente (per mancanza di presenza umana stabile connessa all'attività svolta) rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ai sensi del comma 2 lett. g) dell'art. 21 del D.Lgs. 22/1997 (sale di lavorazione);
 - b. in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:
- lavanderie a secco e tintorie non industriali.....70%

- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole.....75%
- gommisti.....80%
- elettrauto.....75%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie.....65%
- officine di carpenteria metallica.....65%
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie.....80%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa.....90%
- ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici ed odontotecnici90%
- **autolavaggi, autorimessaggi, distributori di carburante.....90%**

Per le attività sopraccitate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purchè vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati ad urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi o non, l'utenza interessata potrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie al Gestore del Servizio. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata al Gestore del servizio che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, dove possibile, criteri di analogia con categorie similari.

ART. 17 - Esenzioni

1. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

2. In questa categoria rientrano:

- a) le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
- b) le superfici destinate a sale di esposizione museale;
- c) i locali ed aree adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali gestiti in forma diretta;
- d) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le scuole comunali gli asili nido, dove non esistano diverse disposizioni di legge o trasferimenti dallo Stato a favore delle amministrazioni locali a tale scopo;
- e) locali ed aree di proprietà comunale date in concessione ad associazioni senza scopo di lucro ed associazioni sportive.

ART. 18 - Riduzioni e agevolazioni

a. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30% nel caso di:

a) abitazioni tenute a disposizione dal contribuente per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:

- che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
- che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

2. La parte variabile è ridotta, altresì, del 30% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) del comma precedente, risiede o abbia dimora fuori dal territorio nazionale per più di sei mesi all'anno. La riduzione si applica anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a) del precedente comma.
3. La parte variabile della tariffa è, inoltre, ridotta del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui siano compresi disabili con invalidità superiore al 66% o disabili minori previa esibizione del certificato d'invalidità o autocertificazione.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione
6. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero del mancato incasso della tariffa nella prima bollettazione utile.
7. Per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa, proporzionale alle percentuali di rifiuti assimilati non conferiti nel servizio pubblico per disposizioni del Gestore, che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, ai sensi dell'art. 49 c. 14 del D. Lgs. 22/1997. In quest'ultimo caso i rifiuti devono essere definiti dal Gestore assimilati e devono essere avviati al recupero e non allo smaltimento. L'autosmaltimento infatti non dà diritto ad alcun premio e/o riduzione.

ART. 19 - Conguagli

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni della tariffa in corso dell'anno, saranno recepite contestualmente all'emissione delle bollette ed entro i termini di scadenza delle stesse.

ART. 20 - Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione dev'essere presentata nel prescritto termine di 30 giorni così come previsto dall'art.15 comma 2 del presente regolamento.

ART. 21 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Gestore non applica in alcun caso riduzioni o sgravi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico.
2. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti dovranno inoltrare specifica richiesta agli uffici comunali preposti che eventualmente concedono il sussidio.
3. Il Gestore pretenderà comunque il pagamento dell'intero importo dovuto e alle scadenze fissate indipendentemente dalle eventuali richieste di cui al punto precedente.

ART. 22 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze **non domestiche** sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata, altresì, tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, indicata nelle tabelle 4a e 4b del D.P.R. 158/1999.
3. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, i coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b) previsti dal succitato D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione, rispettivamente, della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle 3a – 3b – 4a – 4b, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART. 23 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata, altresì, tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

3. I comuni che hanno già messo a punto sistemi di misurazione della produzione di rifiuti, potranno utilizzare gli stessi per l'attribuzione della parte variabile. Per quanto concerne la parte fissa della tariffa, dovranno determinare il coefficiente da attribuire nei limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

4. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibiti ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee, con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.

5. Tali coefficienti saranno determinati su base annua, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Art.24 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività

L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 22 al presente regolamento viene effettuata con riferimento alla effettiva attività svolta dall'utente sulla superficie operativa e, ove serva per una individuazione migliore, al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In assenza di specifica categoria l'attività sarà inquadrata nella categoria simile utilizzando il criterio dell'analogia che tenga conto della qualità e quantità dei rifiuti prodotti.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.

La tariffa viene applicata per ogni attività in relazione all'effettivo utilizzo dei singoli locali.

Art.25 - Rifiuti assimilati avviati al recupero

Ferma restando la copertura integrale del costo complessivo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni, sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata.

A) UTENZE DOMESTICHE:

1. Per le **utenze domestiche** che effettuano attività di compostaggio è applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa, la cui percentuale è stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
2. L'utente domestico che effettua il compostaggio deve presentare annualmente al Gestore apposita richiesta nella quale dichiara:
 - a) che verrà praticato compostaggio domestico in modo continuativo nell'arco dell'anno di riferimento;
 - b) di avere il possesso di un'area di esclusiva pertinenza destinata a verde dove conferire successivamente la frazione umida per l'utilizzo come emendante e fertilizzante.

- c) di accettare l'accesso presso l'utenza da parte del personale incaricato del gestore del servizio o del Comune al fine di verificare la reale pratica del compostaggio;
3. l'utente che intenda effettuare il compostaggio, dovrà, contestualmente alla presentazione della domanda, riconsegnare la biopattumiera data in dotazione dall'ente del servizio.
4. per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve univocamente essere riconducibile agli utenti che ne facciano richiesta.
5. Non è ammesso il compostaggio per
 - le utenze non domestiche;
 - le utenze domestiche che non dispongono di un'area idonea ovvero non dispongono di almeno 25 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata per componenti del nucleo familiare;
6. Il contribuente deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche prodotte nell'unità domestica (per frazione organica si intendono i rifiuti provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) evitando espressamente di introdurre contenitori di ferro, latta, alluminio, vetro, rifiuti pericolosi come batterie, farmaci scaduti ecc, plastica, carte oleate, tetrapak, nylon ed ogni altro genere di rifiuto non degradabile. Al fine di favorire il processo, il materiale organico va movimentato con regolarità al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni anossiche.
7. La riduzione verrà applicata con decorrenza dal 1° periodo di fatturazione successivo alla data di attivazione dell'attività di compostaggio domestico.
8. L'uso improprio o comunque difforme dalle modalità e dalle disposizioni previste da questo regolamento è vietato e comporta l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione tariffaria .
9. L'adesione al compostaggio domestico comporta l'automatica esclusione dal servizio di ritiro domiciliare della frazione vegetale (erba, sfalci da potature, ramaglie, ecc.)

B) UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione suddetta, gli interessati sono tenuti a produrre al Gestore entro il 30 Giugno dell'anno successivo idonea documentazione attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti (modello unico di denuncia – MUD – o formulario di identificazione rifiuto). Nel caso in cui il recupero avvenga all'interno dell'azienda stessa è consentita la presentazione di una autocertificazione del produttore corredata di una relazione redatta da tecnico competente attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti recuperati, le loro caratteristiche, l'efficienza e la regolarità degli impianti idonei alle operazioni di recupero.
2. I soggetti passivi che sono in grado di dimostrare di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi, allo scopo di ottenere una minore produzione di rifiuti (un pre-

trattamento volumetrico o di selezione dei rifiuti, tale da agevolare lo smaltimento dei rifiuti stessi da parte del Servizio, possono ottenere, previa domanda, un'agevolazione nella misura del 50% da applicare sulla parte variabile della tariffa. *La domanda deve essere corredata da una relazione predisposta da un tecnico competente, la quale attesti compiutamente la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale, l'efficienza e la regolarità degli impianti idonei alle operazioni di recupero.*

3. La riduzione del 50% viene applicata inoltre alle falegnamerie che utilizzano gli scarti di lavorazione (trucioli, segature, sfridi, ecc. di legno vergine non trattato) quale combustibile in impianti autorizzati dalla Provincia.
4. L'autosmaltimento o l'invio al recupero non certificato non danno diritto ad alcun premio e/o riduzioni.
5. *L'utente non domestico che beneficia di una agevolazione o riduzione non ha diritto all'applicazione di ulteriori agevolazioni*

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 158/99, il Comune prevede una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati come sotto indicato.
2. Il produttore di rifiuti speciali non pericolosi, dichiarati assimilati ai sensi dell'art.21, comma 2, lett.g) del D. Lgs 22/97 che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la parte variabile in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero,
3. La riduzione è accordata su iniziativa dell'utente a condizione che l'operatore economico, relativamente all'anno in oggetto, dimostri con documentazione, che i rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel singolo insediamento siano oggettivamente ed effettivamente stati avviati ad attività di recupero
4. La richiesta di cui al comma precedente può essere inoltrata solo dopo la scadenza dell'anno solare di riferimento; la stessa deve essere corredata della documentazione da cui risulti oggettivamente ed effettivamente l'avvio diretto al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani; deve contenere la specifica denominazione del tipo di rifiuto e la quantità prodotta avviata al recupero; le quantità dovranno essere espresse in Kg. (eventuali conversioni da volume da Kg secondo tabelle standard per tipologia di rifiuto); sono esclusi dal totale dei rifiuti complessivamente avviati al recupero i rifiuti derivanti dagli imballaggi terziari, ed eventualmente secondari, per i quali l'operatore economico è tenuto a provvedervi in proprio ai sensi dell'art. 43, comma 2° del D.Lgs. 22/97 e le quantità di rifiuto, che dopo essere state avviate al riutilizzo, di fatto, non sono state riutilizzate.
5. Il Gestore può richiedere documentazione integrativa qualora quella prodotta sopra richiamata risulti insufficiente per valutare la richiesta.
6. Il Gestore, per verificare quanto sia la spettanza e quantificarla, segue la seguente formula:

$$TVR = \frac{t_{mr} * q_{rr}}{K_d * m_q}$$

Ove

- TVR = Tariffa variabile da rimborsare (non superiore a tmr)
 - tmr = massimo rimborsabile della tariffa variabile (100% della tariffa parte variabile)
 - qrr = quantità di rifiuti in kg. oggettivamente ed effettivamente avviati al riutilizzo
 - kd = quantità rifiuti in kg. assimilati agli urbani producibili per categoria presa in esame, per mq e per anno; per quanto attiene alla quantità media di rifiuto (qmr) prodotto si fa riferimento ai coefficienti di produzione fissati in sede di determinazione della tariffa di cui all'art. 22 del presente regolamento relativamente alla categoria presa in oggetto;
 - mq= metri quadrati tassati per singolo insediamento produttivo (con esclusione a titolo esemplificativo di uffici, mense, spogliatoi e di tutti gli altri locali ed aree diversi dalla produzione o lavorazione);
1. Per i periodi di detenzione o occupazione inferiori all'anno il calcolo deve essere rapportato al periodo di obbligazione.

ART. 26 - Accertamenti

1. Il Gestore svolgerà le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua verifiche e controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici, con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici, a norma dell'art. 2729 del C.C.. In pendenza comunque di decisione vengono applicate forfetariamente superfici pari a 150 metri quadrati.
3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire copia della lettera, firmata per accettazione, entro 30 giorni dal ricevimento.
4. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Gestore o inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

ART. 27 - Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici accordi tra promotore della manifestazione e gestore del servizio. La tariffa viene così determinata:
 - a) nel caso di feste, fiere e manifestazioni politiche e/o private, la tariffa viene individuata sulla base della destinazione specifica della superficie (es. bar, gelateria, ristorante, esposizione,

etc) il periodo di riferimento è definito sulla base dei giorni di occupazione del suolo pubblico e viene applicato un coefficiente di maggiorazione in misura del 50%;

b) le feste e manifestazioni delle Onlus di qualsiasi natura vengono considerate esenti.

2. Sono altresì escluse le manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

ART. 28 - Attività ed occupazioni provvisorie – tariffa giornaliera

1. Le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali, in concomitanza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, vedono applicata una tariffa giornaliera così determinata:

- **per i comuni al di sopra dei 5000 abitanti**, in base alle tabelle 3a e 4a dell'allegato n. 1 al D.P.R. n. 158/1999, sono previste le seguenti assimilazioni:

- a) giostre, attrazioni e stands: vengono assimilate alle attività n. 2;
- b) bancarelle di vendita generi alimentari sono assimilate all'attività n. 29;
- c) bancarelle di vendita beni durevoli sono assimilate all'attività n. 16;
- d) roulotte, caravan in uso per le attività di cui ai punti precedenti, sono assimilate all'attività n. 4;

2. L'importo è determinato in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alle categorie di cui ai punti precedenti, con una maggiorazione del 50%.

3. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci d'uso affini ed assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa della produzione di rifiuti urbani.

4. L'obbligo della denuncia dovrà essere assolto contemporaneamente alla richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

6. L'imponibile così determinato, in caso d'importo inferiore, viene arrotondato a 10 € euro aggiornato al tasso di inflazione programmata.

ART. 29 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. In caso di organizzazione del servizio di raccolta a mezzo contenitori dislocati sul territorio, la tariffa variabile è dovuta in misura ridotta, a seconda della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrali, in ragione delle seguenti percentuali da applicare alla quota variabile ordinaria:

| DISTANZA DAL CONTENITORE | PERCENTUALE DA APPLICARE |
|-----------------------------|--------------------------|
| - da 400 mt fino a 1000 mt | 50% |
| - da 1001 mt fino a 2000 mt | 40% |
| - da 2001 mt e oltre | 30% |

2. La distanza dal contenitore, per applicare le riduzioni previste dal precedente comma, viene computata dal punto d'intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.

3. Non danno diritto a riduzioni i conferimenti diretti, da parte sia delle utenze domestiche che delle non domestiche, presso le isole o punti ecologici custoditi, dislocati sul territorio.

4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

5. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle norme relative, con diritto alla restituzione della tariffa afferente al periodo di interruzione del servizio.

6. Detta situazione dev'essere fatta constare, al suo verificarsi, con atto di diffida al Gestore del servizio.

7. Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta. Alla stessa stregua, il divieto di passaggio da strade, vicoli o aree private, non comporta per gli utenti che subiscono il disagio alcun diritto ad ottenere riduzioni.

ART. 30 - Deliberazione della tariffa

1. Le tariffe saranno approvate con apposita delibera dell'Organo Esecutivo del Comune, in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

2. In caso di mancata deliberazione o comunque di mancata proposta di revisione tariffaria da parte del Gestore, s'intendono prorogate le tariffe vigenti.

ART. 31 - Riscossione

1. Il Gestore provvede alla riscossione della tariffa mediante l'emissione di fatture a cadenza semestrale. Il Comune può stabilire una diversa cadenza dell'emissione delle fatture, sentito il Gestore del servizio.

2. Gli importi delle fatture sono arrotondati alle mille lire o al centesimo di euro, per difetto o per eccesso, secondo le comuni regole, e conguagliati nella bolletta successiva.

ART. 32 -Rimborsi

1. Al verificarsi di errori o duplicazioni e comunque in qualunque caso venga accertata in maniera definitiva la non debenza, di tutta o di parte della tariffa posta in riscossione, il Gestore provvede all'emissione di nota di accredito e al rimborso entro 90 giorni dalla domanda o da quando viene definitivamente accertato l'indebito.

2. La nota di accredito e il conseguente rimborso della tariffa, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree soggetti a tariffa, sono disposti dal Gestore entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fatturazione.

ART. 33 – Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti penalità sulla base della potestà sanzionatoria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

| FATTISPECIE | MINIMO | MASSIMO |
|--------------------------------|---------|----------|
| Tardiva presentazione denuncia | € 25,00 | € 150,00 |
| Infedele dichiarazione | € 50,00 | € 300,00 |
| Omessa dichiarazione | € 50,00 | € 300,00 |

2. In caso di parziale, ritardato o omesso versamento il Soggetto Gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad irrogare la sanzione pari al 30% dell'importo non versato, a titolo di rimborso delle spese amministrative, ed applicare gli interessi moratori al saggio legale e le maggiori spese di gestione e di contenzioso preventivamente definite.

3. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

4. E' fatta salva la possibilità del Soggetto Gestore, tramite proprio atto redatto nelle forme di Legge, di ottenere il rimborso diretto da parte dell'utente degli oneri sostenuti per la comminazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, nei limiti imposti dalla normativa vigente

5. In sede di erogazione della sanzione del 30% di cui al precedente comma 2, le utenze non domestiche perdono il diritto alle riduzioni sulla parte variabile della tariffa riconosciute ai sensi dell'art. 25, lett.b), commi 2 e 3, nonché quelle eventualmente riconosciute dalla Giunta Comunale in applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del presente regolamento.

ART. 34 - Disposizioni Transitorie e finali

1. Nel caso di gestione con copertura dei costi inferiore al 100%, il pareggio fra le spese del servizio ed il gettito da tariffa sarà assicurato con apposito trasferimento di risorse finanziarie così come previsto nell'apposita convenzione, assicurando comunque la completa copertura del servizio.

2. Il Gestore, in ogni caso, propone al Comune una tariffa articolata tra le singole categorie d'utenza nei seguenti modi:

- a) per le utenze domestiche la tariffa è quantificata nella misura percentuale che sarà determinata in sede di elaborazione del piano finanziario, con riferimento sia al numero dei componenti il nucleo familiare, sia alla superficie dell'immobile occupato o condotto.
- b) per le utenze non domestiche la tariffa proposta è determinata in misura percentuale, in riferimento al coefficiente potenziale di produzione delle singole categorie di utenza (di cui alla tabella 3 dell'all. 1 al DPR 158/1999), e nella stessa misura percentuale con riferimento alla superficie dell'immobile occupato o condotto, espressa in mq.

3. Il Gestore, nell'elaborazione del piano finanziario proposto, di concerto con il Comune, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, così come previsto dall'art. 8 c. 4 del D.P.R. 158/1999.

4. I Comuni che hanno gestione con copertura dei costi al 100%, così come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.P.R. 158/1999, provvedono all'articolazione della tariffa così come previsto nei commi precedenti. In questo caso eventuali avanzi o disavanzi di gestione verranno riportati a nuovo in riduzione o aumento della tariffa da determinarsi negli esercizi successivi.

ART. 35 - Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, nonché alle norme di legge e regolamenti dagli stessi richiamati.

ART. 36 - Abrogazioni

1. E' abrogata ogni disposizione, regolamentare e non, incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 38 - Decorrenza e validità

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a partire dal 01.01.2002.

INDICAZIONI OPERATIVE DI MASSIMA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

| DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA | NOTE |
|---|------------------|-------------|
| Agenzie | 11 | |
| Alberghi con ristorante | 7 | |
| Alberghi senza ristorante | 8 | |
| Ambulanti alimentari | 29 | |
| Ambulanti beni durevoli | 16 | |
| Amburgherie | 23 | |
| Antiquariato | 15 | |
| Artigianato con produzione beni specifici | 21 | |
| Artigiani del legno produzione di mobili | 21 | |
| Associazioni | 1 | |
| Autofficina | 19 | |
| Autorimesse | 3 | |
| Autosaloni | 6 | |
| Banche | 12 | |
| Bar | 24 | |
| Barbiere | 17 | |
| Biblioteca | 1 | |
| Birrerie | 23 | |
| Caffè | 24 | |
| Carrozzeria | 19 | |
| Cartoleria | 13 | |
| Cinematografi | 2 | |
| Culto | 1 | |
| Discoteche | 30 | |
| Distributori | 4 | |
| Edicole | 14 | |
| Elettrauto | 19 | |

| | | |
|-----------------------------------|----|--|
| Elettricista | 18 | |
| Esposizioni | 6 | |
| Estetista | 17 | |
| Fabbro | 18 | |
| Falegname | 18 | |
| Farmacia | 14 | |
| Ferramenta | 13 | |
| Filatelia | 15 | |
| Fioristi | 27 | |
| Formaggi | 25 | |
| Fruttivendoli | 27 | |
| Generi alimentari | 25 | |
| Idraulici | 18 | |
| Impianti sportivi | 4 | |
| Industria con produzione di beni | 20 | |
| Intagliatori | 18 | |
| Ipermercati generi misti | 28 | |
| Librerie | 13 | |
| Macellerie | 25 | |
| Magazzini senza vendita | 3 | |
| Maglierie | 21 | |
| Mense | 23 | |
| Mostra/ esposizione mobili | 6 | |
| Musei | 1 | |
| Negozi abbigliamento | 13 | |
| Negozi beni durevoli | 13 | |
| Negozi calzature | 13 | |
| Negozi plurilicenze | 13 | |
| Negozi tappeti | 15 | |
| Negozi tende | 15 | |
| Negozi tessuti | 15 | |
| Night club | 30 | |
| Orafi | 21 | |
| Osterie | 22 | |
| Pane e pasta | 25 | |
| Parrucchieri | 17 | |
| Pasticcerie | 24 | |
| Pescherie | 27 | |
| Piscine/ centri sportivi/palestre | 4 | |
| Pizza da asporto | 27 | |
| Plurilicenze miste | 26 | |
| Plurilicenze alimentari | 26 | |
| Pub | 24 | |
| Restauratori | 18 | |
| Ristoranti | 22 | |
| Salumeria | 25 | |
| Studi professionali | 11 | |
| Supermercato | 25 | |
| Tabaccaio | 14 | |
| Teatri | 2 | |
| Trattorie | 22 | |

| | | |
|-------------------------------------|----|--|
| Uffici | 11 | |
| Commercio ingrosso in genere | 3 | |
| Lavasecco | 17 | |
| Gommista | 19 | |
| Artigianato lavorazione conto terzi | 21 | |
| Odontotecnico | 11 | |
| Industrie lavorazioni conto terzi | 20 | |